



Il Fiocco di Neve

Il cambiamento alla portata di tutti

03.06.2022

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 06 marzo 2022 alle ore 11.45 si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Il Fiocco di Neve APS. Sono presenti: Bia Helena, Viviani Sara, Marcelli Chiara, Obit Olimpia, Nicolotti Valentina e Zidarich Massimo in presenza, Enci Camilla e Sorrentini Rolando tramite delega a Bia. Presiede l'Assemblea la Presidente Bia Helena, funge da Segretario Verbalizzante Nicolotti Valentina.

Seguendo l'ordine del giorno, l'Assemblea prende atto che, secondo il nuovo Codice del Terzo Settore, al fine di ottenere la qualifica di APS sia necessaria la presenza di 7 associati. Al momento della costituzione de Il Fiocco di Neve APS, gli associati erano 6. Essendo, a oggi, iscritti 9 associati, l'Assemblea ne prende atto e qualifica la presente Associazione come APS. A tal proposito, si prende atto delle variazioni dello Statuto e si approvano.

Viene proposta la relazione delle attività 2021, la quale è accolta con favore dall'Assemblea. A tale relazione segue la spiegazione delle proposte per l'anno 2022, nonché la presentazione dei progetti già inviati.

Viene fornita copia del bilancio di esercizio da approvare ai membri dell'Assemblea, per poi essere spiegata in ogni sua parte. Non trovando nulla da obiettare, l'Assemblea approva il bilancio.

Si propone all'Assemblea l'adesione alla Rete Nazionale Colibrì, che permetterà a Il Fiocco di Neve APS di interfacciarsi con altre realtà su tessuto nazionale al fine di avere maggiore supporto nelle attività. L'Assemblea approva tale proposta e la Presidente viene incaricata di gestirne le pratiche. Viene proposta e approvata anche l'adesione alla Rete Istrice e alla Rete Aurora, nonché una collaborazione con il Centro di Prevenzione.

In merito all'accoglienza di nuovi soci, l'Assemblea non ha ricevuto nuove proposte, pertanto si procede con il punto seguente dell'ODG.

Al fine di eleggere il nuovo Organo di Amministrazione si propongono le date del 30.04.2022. Gli Associati si impegnano a inviare la loro eventuale candidatura entro il 23.04.2022.

Infine, si decide di organizzare una raccolta di beni di prima necessità e prodotti sanitari da inviare tramite cordone sanitario al fronte ucraino per supportare le persone in guerra.

Non essendoci ulteriori argomenti di cui discutere, l'Assemblea si conclude alle ore 12.40.

Presidente

Segretario verbalizzante

3517238515

17 MAR. 2022

CF 91046770318

Uscita
Spazio

REGISTRATO A GORIZIA il

al n. 168 vol. serie 8 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro

ESENTE



ilfioccodineve@gmail.com

ilfioccodineve@pec.buffetti.it

Annamaria Folbersig

* firma ex delega del Direttore Provinciale

17 MAR. 2022

STATUTO Allegato 1
"Il Fiocco di Neve APS" 168
REGISTRATO A GORIZIA II
al n. vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

* firma su delega del Direttore Provinciale

È costituita tra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'Ente avente la seguente denominazione: "Il Fiocco di Neve APS", da ora in avanti denominata "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione si è costituita a Gorizia in via G.B. Garzarolli n. 131 dove ha la propria sede legale. Essa può istituire sedi secondarie e affiliate su tutto il territorio nazionale e della comunità europea per l'esercizio delle attività delineate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Viene stabilito che la variazione della sede legale dell'Associazione non richieda una modifica statutaria, nel caso avvenga all'interno della stessa provincia, ma dovrà essere votata ugualmente dall'Assemblea, fermo restando l'obbligatorietà di comunicazione agli uffici territorialmente competenti.

ARTICOLO 3

Durata

L'Associazione non si pone limiti di durata e può essere sciolta ovvero estinguersi per disposizioni legislative o per volontà dell'Assemblea dei Soci in sede di riunione straordinaria.

ARTICOLO 4

Oggetto delle finalità e attività sociali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, dei loro familiari e dei soggetti vittime di violenza di genere in ogni sua forma (terzi), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci volontari.

L'Associazione si propone di:

1. Avviare e gestire Centri Antiviolenza dedicato alle vittime di violenza di genere in ogni sua forma, in particolare alle vittime di genere maschile;
2. Proporre un percorso di sostegno psicologico volto alla risoluzione della situazione violenta per gli utenti;
3. Sensibilizzare la comunità in merito alla Violenza di Genere, ed in particolare contro gli Uomini;
4. Assistere gli utenti in ogni fase del loro personale percorso, fornendo anche strumenti legali e consulenze mirate;
5. Sviluppare una rete di supporto solida avvalendosi del sostegno di enti pubblici, come l'Azienda Sanitaria locale e le FO;

6. E tutte le altre casistiche equipollenti non citate negli articoli precedenti.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione Il Fiocco di Neve APS, in particolare, intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

ARTICOLO 6

Soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero degli ETS non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, debitamente motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati in forma scritta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 7

Organi sociali e cariche associative

Al funzionamento dell'Associazione si provvede tramite i seguenti organi:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Organo di Amministrazione;
- c) Presidente.

Tutti i soci possono far parte degli organi di funzionamento purché le funzioni vengano svolte a titolo gratuito ed a seguito di elezione da parte dell'Assemblea.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ARTICOLO 8

Criteri di ammissione ed esclusione

Chiunque, purché le norme legislative lo consentano, può iscriversi all'Associazione previa presentazione di domanda scritta, versamento di una quota d'iscrizione nella misura stabilita dal regolamento e accettazione di quanto stabilito dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento interno.

Le domande scritte di ammissione, dirette all'Organo di Amministrazione dell'Associazione, costituiscono la prima condizione per l'ottenimento della qualifica di socio.

L'esclusione è sempre ammessa e può avvenire:

- nei casi stabiliti dalla legge;
- in caso di comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione;
- in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e del regolamento;
- per manifesta violazione delle delibere degli organi sociali o della volontà dell'Assemblea;
- in caso che siano svolti atti o comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
- per manifesta volontà del socio.

In ogni caso l'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione e non comporta alcun vincolo da parte dell'Associazione anche in merito alla restituzione di quanto donato, contribuito o versato dal socio, fatto salvo il diritto del socio ad appellarsi all'Assemblea.

ARTICOLO 9

Diritti e obblighi dei Soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione

di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 10

Esercizio sociale

L'esercizio sociale è riferito all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).

L'Organo di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli e renderli disponibili presso la sede sociale dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva, espressa mediante voto palese, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 11

Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Versamento delle quote annuali da parte dei Soci;
- b) contributi da enti pubblici;
- c) contributi da organismi internazionali;
- d) contributi da parte di privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) ogni altra entrata purché non in contrasto con la legislazione vigente e con le finalità dell'Associazione;
- g) beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse nonché delle attività statutarie.

ARTICOLO 12 *Assemblea dei Soci*

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei soci.

Ciascun socio dispone di un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e per mezzi informativi equipollenti, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, vale a dire i $\frac{3}{4}$ dei soci, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, vale a dire i $\frac{3}{4}$ dei soci, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea può riunirsi anche tramite applicativi informatici.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ARTICOLO 13

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di Esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili. L'Organo di Amministrazione può essere formato solo da soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito, anche in via telematica, quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono dare adeguata pubblicità secondo le normative previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 15

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 16

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 17

Lavoratori

L'Associazione può, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n°117, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 18

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ARTICOLO 20

Norma di chiusura

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.